



Dipartimento
dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

La previdenza complementare

Approfondimento

Roma, 05 Luglio 2016



Indice

1. La previdenza complementare

- [Il sistema pensionistico](#)
- [Che cosa è](#)
- [Obiettivi](#)

2. I fondi pensione nel pubblico impiego

- [Normativa di riferimento](#)
- [Come aderire](#)
- [La contribuzione](#)
- [TFR e previdenza complementare](#)
- [Il regime fiscale](#)

3. [I fondi pensione gestiti da NoiPA](#)



La previdenza complementare – Il sistema pensionistico

Il nostro sistema pensionistico, negli anni novanta, è stato profondamente modificato a causa

 **del progressivo aumento della durata della vita media**



Pagamento di un maggior numero di pensioni a più persone nel tempo

 **del rallentamento della crescita economica**



Diminuzione dell'ammontare dei contributi necessari al pagamento delle pensioni

CONSEGUENZE

In particolare:

 sono state innalzate sia l'età richiesta per andare in pensione sia l'anzianità contributiva minima;

 l'importo della pensione viene collegato:

- all'ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni percepite
- alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL)
- alla durata media del periodo di pagamento della pensione (cd. "speranza di vita")

 la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell'inflazione e non più in base all'aumento delle retribuzioni



La previdenza complementare - Il sistema pensionistico

Tali modifiche determinano una riduzione della pensione rispetto all'ultima retribuzione percepita ed è per questa ragione che alla previdenza obbligatoria viene affiancata la previdenza complementare.

Il sistema pensionistico italiano, si fonda ad oggi su **tre** fondamentali pilastri:

01

Il **PRIMO PILASTRO** è costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria, gestito secondo il sistema dalle casse a ripartizione

02

Il **SECONDO PILASTRO** si realizza attraverso i **fondi pensione** gestiti secondo il sistema della capitalizzazione

03

Il **TERZO PILASTRO** è rappresentato dalla previdenza integrativa individuale mediante forme di risparmio discrezionali e individuali

La previdenza complementare – Che cosa è



La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione.

Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) nel mercato finanziario da gestori specializzati e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione.



La previdenza complementare – Che cosa è

La previdenza obbligatoria

si basa sul criterio della “**ripartizione**”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati

La previdenza complementare

è regolata da un sistema a “**capitalizzazione**” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita



In particolare, la previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:

- ✓ **volontaria** (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare)
- ✓ **a capitalizzazione individuale** (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva)
- ✓ **a contribuzione definita** (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento)
- ✓ **gestita da soggetti ed enti privati**

La previdenza complementare – Obiettivi

La previdenza complementare consente di accantonare regolarmente una parte dei propri risparmi durante la vita lavorativa per ottenere una pensione in aggiunta a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria.

I vantaggi che un aderente può trarre dall'adesione ad un fondo pensione sono:



la deduzione dall'imponibile Irpef dei contributi versati al fondo pensione



il versamento contributivo mensile del proprio datore di lavoro, di regola previsto dalla contrattazione collettiva per chi aderisce a un fondo negoziale



il rendimento presumibilmente superiore a quello stabilito per legge per il Tfr

I fondi pensione nel pubblico impiego - Quadro normativo



D. Lgs. 124/1993

Istituisce i Fondi pensione per i pubblici dipendenti. Rappresenta la prima normativa organica sulla previdenza complementare.



Legge 335/1995

Estende l'istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il processo di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato.



Legge 449/1997

Introduce la possibilità per i dipendenti pubblici in regime di TFS di optare per il TFR aderendo ad un fondo pensione complementare.



D.P.C.M. 20/12/1999

Ha previsto per il personale in regime di TFS le modalità di opzione al TFR attraverso l'adesione alla previdenza complementare. Il termine per esercitare tale opzione per i lavoratori ancora in regime di TFS è stato di recente prorogato fino al 31/12/2020 dal CCNQ del 25/05/2016.

I fondi pensione nel pubblico impiego – Come aderire

La partecipazione è libera e volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferimento ed è consentita esclusivamente a coloro che appartengono alle categorie di lavoro a cui si applica il contratto o l'accordo istitutivo del Fondo di riferimento stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali. Non è previsto il meccanismo dell'adesione mediante conferimento tacito del TFR. Per iscriversi occorre compilare e sottoscrivere il modulo di adesione, con il quale si autorizzano le trattenute dei relativi contributi.



I dipendenti pubblici a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001

con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione hanno optato obbligatoriamente per il passaggio dal TFS al TFR. Tali lavoratori cosiddetti "optanti" potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2020, così come stabilito nell'Accordo Quadro Nazionale sottoscritto il 25 maggio 2016.



I dipendenti pubblici a tempo determinato a tempo indeterminato dal 1 gennaio 2001

ai quali si applica già l'istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna opzione per iscriversi alla previdenza complementare.

I fondi pensione nel pubblico impiego – La contribuzione



L'ammontare dei contributi è determinato in riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure su di una base più ridotta indicata dalla contrattazione collettiva.

I fondi pensione nel pubblico impiego – TFR e previdenza complementare

L'INPDAP contabilizza su un conto figurativo gli accantonamenti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo pensione man mano che maturano ma sono accantonate figurativamente presso l'INPDAP, il quale, al termine del rapporto di lavoro, le conferisce al Fondo pensione.

In base all'Accordo quadro tra ARAN e sindacati le quote degli accantonamenti di TFR variano a seconda della data di assunzione dei lavoratori:



Per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato dal 1 gennaio 2001

viene destinato l'intero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo);



Per i lavoratori optanti già in servizio alla data del 31 dicembre 2000

viene destinata una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento. La predetta quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo contrattuale. Per i medesimi lavoratori optanti per il TFR, è previsto un ulteriore accantonamento figurativo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; anche questa quota ha carattere di elemento figurativo e viene assimilata al TFR per quanto riguarda la tassazione.

I fondi pensione nel pubblico impiego – Il regime fiscale

Il trattamento fiscale, disciplinato dal decreto legislativo 47/2000, non è allineato a quello più favorevole previsto per il settore privato dal decreto legislativo 252/2005.

A

Tassazione dei Contributi

I contributi versati al Fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile. L'importo deducibile non può superare quello che risulta essere il minore tra:

- il doppio del TFR conferito nell'anno al Fondo pensione
- il 12% del reddito complessivo annuo
- l'importo di 5.164,57 euro.

B

Tassazione dei Rendimenti

Non vi sono differenze rispetto a quanto previsto per i lavoratori del settore privato. I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26%, tasso che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario. La tassazione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche complementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,50%.

I fondi pensione nel pubblico impiego – Il regime fiscale

C

Tassazione delle Prestazioni

Le prestazioni sono tassate per la parte che non è stata già sottoposta a prelievo fiscale durante l'adesione; sono cioè tassati solo i contributi dedotti e il TFR:

- le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con l'aliquota media degli ultimi 5 anni d'imposta; tale aliquota media non può comunque essere inferiore all'aliquota minima applicata sui redditi delle persone fisiche (attualmente pari al 23%).
- la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef.
- la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni a condizione che l'importo non superi un terzo del montante complessivamente maturato; lo stesso criterio si applica anche alle somme erogate a titolo di riscatto in caso di morte dell'iscritto, nonché in caso di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione che non dipenda dalla volontà dell'iscritto, a condizione che l'importo della rendita sia inferiore alla metà dell'assegno sociale.

I fondi pensione gestiti da NoiPA

I Fondi di previdenza gestiti da NoiPA sono:



In particolare:

Fondo Espero Scuola: per il personale del comparto Scuola.

Fondo Perseo Sirio: destinato a tutti i lavoratori i Dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli EPNE, dell'ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, i Dirigenti ricompresi nelle Aree I, II, III, IV, VI, VII e VIII, dell'ENAC, del CNEL.

Il Sistema NoiPA, con l'intento di facilitare i propri amministrati, ha reso disponibile una funzione self service, accessibile dall'area riservata del portale NoiPA, che consente di richiedere:

- l'iscrizione al Fondo
- la modifica o la sospensione volontaria del versamento
- la riattivazione del contributo al Fondo (solo a seguito di sospensione volontaria).

